CPL Concordia
ENERGIA CHE MIGLIORA LA VITA

STRUMENTI PER LA LEGALITÀ

STATUTO

ENTRA

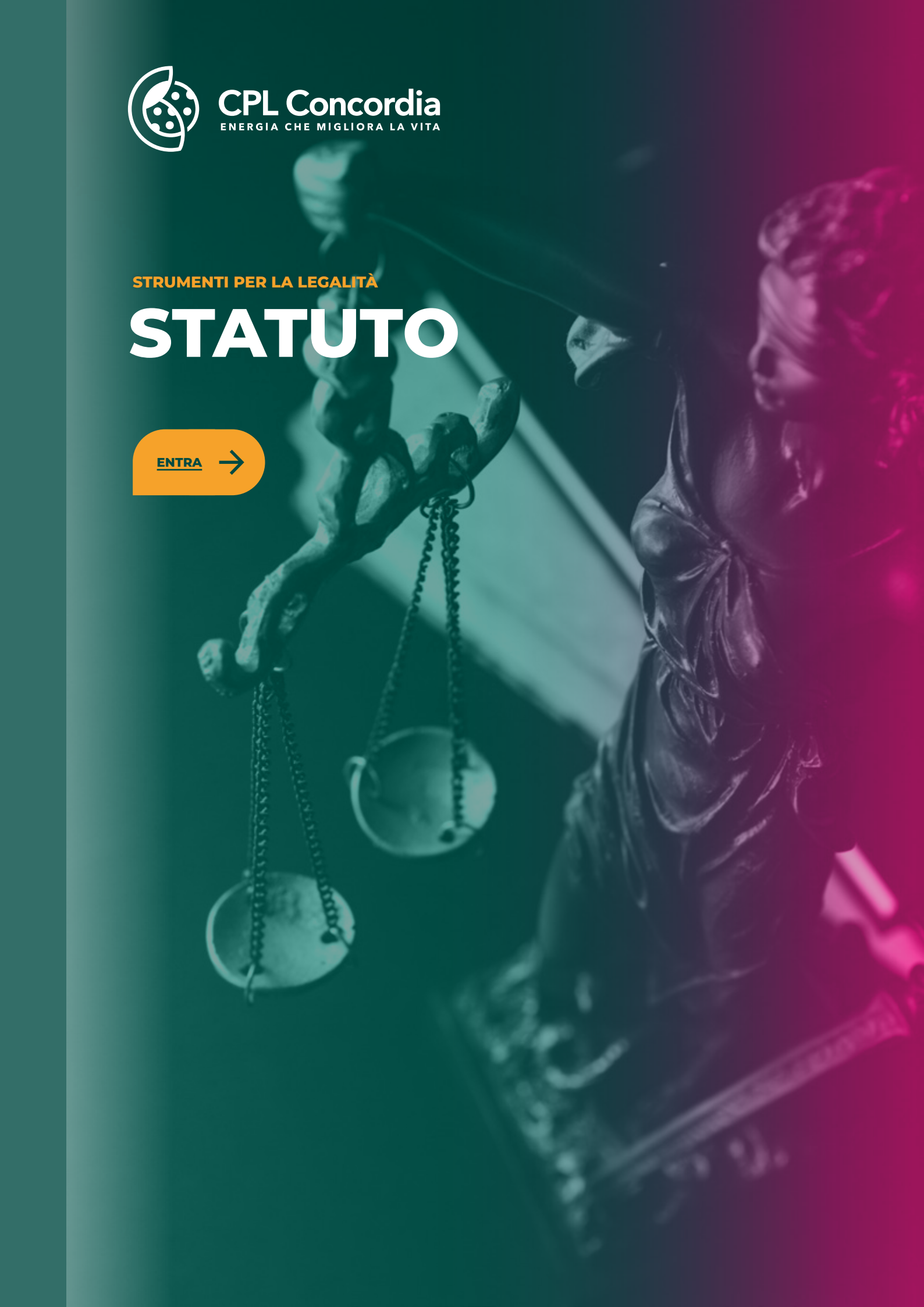

Allegato "B" all'atto Rep. n.ro 16.900 Racc. n.ro 8.731

"CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA"

Statuto Sociale

PREAMBOLO

La missione della cooperativa

La Società Cooperativa si propone di svolgere la propria missione avendo ad obiettivo attività di rilevante valore sociale ed in ogni caso di:

1. sviluppare la democrazia cooperativa;
2. incrementare il patrimonio sociale al fine di garantire alle future generazioni gli opportuni strumenti a sostegno dei valori cooperativi e mutualistici;
3. rispettare i principi di legalità, trasparenza ed equità ispirando a tali principi ogni rapporto con il mercato;
4. educare alla tutela della sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo del territorio;
5. sostenere e promuovere l'innovazione e lo sviluppo della Cooperativa;
6. valorizzare il lavoro e l'impegno dei dipendenti;
7. realizzare la strategia della sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici ed umani in cui la Cooperativa opera;
8. contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui la Cooperativa opera;
9. rafforzare e promuovere il Movimento Cooperativo, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa.

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione "CPL Concordia Società Cooperativa" ovvero, in forma abbreviata, "CPL Concordia Soc. Coop."

Art. 2 Sede legale

1. La Società ha sede in Concordia sulla Secchia (Modena), all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo della Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Art. 3 Durata

1. La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno). La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO SECONDO

PRINCIPI FONDAMENTALI - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 Principi fondamentali

1. La Cooperativa ha scopo mutualistico, senza fini di speculazione privata.
2. La società osserverà le seguenti clausole mutualistiche inderogabili:
a. il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. il divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
3. La Società si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.
Per ciò stesso la Società aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle Leghe cooperative e mutue territoriali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
4. Con delibera del Consiglio d'Amministrazione, la Società potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali, nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, o di lavoro e/o di servizio.

Art. 5 Scopo

1. Scopo della società è quello di ottenere, coerentemente con l'obiettivo di perseguire la continuità dell'azienda e dei fini mutualistici, la stabilità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci cooperatori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa.
2. La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
3. La cooperativa si prefigge l'obiettivo – nel rispetto del limite di cui all'art. 5.1 - di operare principalmente nei settori energetici a livello nazionale e internazionale, perseguendo la valorizzazione e il benessere dei soci, il rispetto e

lo sviluppo del territorio e la soddisfazione dei clienti e degli stakeholder.

Art. 6 Oggetto sociale

1. La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio di un'impresa di costruzione e di servizi. Essa può assumere ed eseguire, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, studi, ricerche, progettazioni, lavori, opere, forniture e servizi di qualsiasi genere e natura nei settori industriali dell'energia in senso lato, delle risorse idriche, dell'igiene urbana e servizi ambientali, della pubblica illuminazione, della depurazione di sostanze liquide, gassose e solide, dell'ecologia, dell'ambiente, dell'edilizia civile, industriale ed infrastrutturale, della sistemazione di terreni e loro bonifica, dell'estrazione mineraria nonché della ricerca tecnologica e scientifica.

2. A titolo puramente esemplificativo, la Società può:

a) svolgere azioni di promozione delle attività che ne costituiscono l'oggetto e partecipare a trattative e negoziazioni finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

b) concludere contratti tipici ed atipici, purché, in tale ultimo caso, destinati a realizzare interessi degni di tutela, con soggetti terzi in genere, siano essi privati o pubblici o misti pubblici/privati territoriali od extraterritoriali, che abbiano per oggetto una qualsiasi delle attività rientranti nell'oggetto sociale;

c) assumere in concessione e/o in appalto dallo Stato, da Enti Pubblici e da privati, lavori edili ed infrastrutturali di qualsiasi natura con particolare riferimento a lavori di: costruzioni e manutenzioni stradali, demolizioni e sterri, bonifica, sistemazione terreni, costruzione di metanodotti, acquedotti, oleodotti, reti di fibra ottica, con eventuale relativa gestione, opere ed impianti inerenti l'energia, l'ecologia e l'ambiente;

d) assumere, sotto qualsiasi forma, la costruzione, progettazione e gestione di servizi pubblici quali l'illuminazione pubblica, le comunicazioni effettuate tramite qualsiasi mezzo, la distribuzione dell'energia in senso lato, la distribuzione dell'acqua potabile, la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti;

e) esercitare, in qualsiasi forma, l'attività di estrazione mineraria di qualsiasi tipo ivi compresa la ricerca, estrazione e distribuzione di sostanze energetiche gassose liquide solide;

f) svolgere la progettazione, costruzione, regolazione

e gestione di impianti tecnologici, termici, idricosanitari, frigoriferi e di condizionamento, elettrici, elettromedicali, telefonici, antincendio e di antintrusione, di videosorveglianza, di controllo accessi, di sollevamento di persone e cose, ascensori e montacarichi;
g) svolgere servizi rivolti ad immobili ed a patrimoni immobiliari, compresa la loro gestione integrata (cd. facility management o global service), e servizi di gestione globale di territori "city", servizi per "smart city", progettazione e realizzazione di reti radio/lorawan/nbiot;
h) progettare, costruire e gestire impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di cogenerazione, di teleriscaldamento, di pubblica illuminazione, di trattamento del gas naturale, di gas naturale liquefatto, sia per uso civile, industriale e per autotrazione;
i) svolgere servizi di gestione calore e/o servizi energia, servizi di consulenza energetica e di utilizzazione ottimale delle risorse energetiche in genere, compresi la redazione di studi di fattibilità, diagnosi energetiche, monitoraggio del sistema di domanda e di consumo di energia, gestione degli incentivi, analisi di bandi e finanziamenti pubblici, e svolgere i servizi integrati per la realizzazione ed eventuale successiva gestione di interventi o di misure di riduzione dei consumi di energia primaria;
l) fornire consulenze amministrative, informatiche, tecniche, di compliance regolatoria e servizi informatici a privati, aziende ed enti pubblici, servizi di call center e contact center, servizi di lettura/ telelettura e telegestione di contatori e smart meter gas, acqua, energia elettrica, e servizi di stampa e/o recapito delle relative fatture, fornire servizi di "control room"; fornitura/personalizzazione/manutenzione di software, strumenti tecnologici e prodotti informatici per pubbliche amministrazioni, multiutility, aziende private;
m) svolgere attività di formazione, organizzare corsi ed eventi formativi, anche in collaborazione con terzi, nelle materie di cui al proprio oggetto sociale e alla propria attività di impresa in genere;
n) svolgere servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati ovvero di rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione, servizi di lavaggio e sterilizzazione di biancheria;
o) svolgere servizi di progettazione, realizzazione,

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde, pubbliche o private;
p) svolgere attività di bonifica di materiali contenenti cemento-amianto;
q) acquistare, impiantare e prendere in affitto aree, magazzini, officine, cantieri, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale, nonché vendere od affittare a terzi i medesimi;
r) svolgere attività commerciale al dettaglio ed all'ingrosso di qualsiasi materiale destinato ad essere impiegato nei settori in cui opera;
s) svolgere attività immobiliari di qualsiasi tipo e natura, comprendenti la gestione di immobili e l'esercizio di attività ricettiva e/o di ristorazione e/o di somministrazione al pubblico di pasti, alimenti e bevande;
t) svolgere prestazioni tecniche e di ingegneria in genere;
u) svolgere la progettazione, la costruzione, la realizzazione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la conduzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in concessione o sub concessione, appalto, subappalto, gestione, project financing, outsourcing,e comunque in qualsiasi altra forma che sia consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, ed impianti compresi, e comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, tra cui, anche se a titolo meramente esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti:
Edifici civili e industriali; Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; Opere d'arte nel sottosuolo; Dighe; Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; Opere marittime e lavori di dragaggio; Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;Impianti per la produzione di energia elettrica; Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; Impianti tecnologici; Opere ed impianti

di bonifica e protezione ambientale; Opere di ingegneria naturalistica; Lavori in terra; Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; Impianti elettromeccanici trasportatori; Impianti pneumatici e antintrusione; Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; Opere di impermeabilizzazione; Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; Segnaletica stradale non luminosa; Apparecchiature strutturali speciali; Barriere stradali di sicurezza; Barriere paramassi, fermaneve e simili; Strutture prefabbricate in cemento armato; Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; Impianti per centrali di produzione energia elettrica; Linee telefoniche ed impianti di telefonia; Componenti strutturali in acciaio; Componenti per facciate continue; Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento; Rilevamenti topografici; Indagini geognostiche; Opere strutturali speciali; Impianti di potabilizzazione e depurazione; Demolizione di opere; Verde e arredo urbano; Scavi archeologici; Pavimentazioni e sovrastrutture speciali; Impianti per la trazione elettrica; Impianti termici e di condizionamento; Armamento ferroviario; Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; Impianti per la mobilità sospesa; Strutture in legno; Coperture speciali; Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; Interventi a basso impatto ambientale.
La Società, nell'attività di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale ha la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili, impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
La Società potrà svolgere tutte le attività ispettive, accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e s.m.i. e/o di altre norme similari nazionali e non, aggiuntive e/o modificative. Tali attività ispettive sono intese come esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un

impianto e la verifica a specifiche conformità. Con riferimento a tutte le attività di cui al presente Statuto, oltre a quelle coperte da accreditamento, la Società si impegna a non effettuare ispezioni in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività ispettiva.
3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, quali, a solo titolo esemplificativo:
a) acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici, magazzini, officine aziende, cantieri, cave, macchinari e materiali;
b) prestare garanzie, sia reali sia personali, ad istituti di credito, enti, società o persone, per l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;
c) compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale;
d) raccogliere, mediante prestito, il risparmio dei soci, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, con le modalità contenute nell'apposito regolamento;
e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;
f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale;
g) costituire ed assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali di qualsiasi tipo, in organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri, quali enti, società, consorzi, società consortili, gruppi europei di interesse economico, associazioni, e partecipare a qualsiasi forma di collaborazione tra imprese;
h) svolgere attività industriali, ed ogni altra attività commerciale e finanziaria, utile alla realizzazione dello scopo sociale, direttamente od indirettamente connesse all'oggetto della Società;
i) raccogliere risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di obbligazioni e/o di altri strumenti finanziari, utile al conseguimento dell'oggetto sociale, secondo quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni normative.
4. La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
5. La Cooperativa potrà aderire ad un gruppo

cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO TERZO
CATEGORIE DI SOCI E CONFERIMENTI

Art. 7 Categorie di Soci e loro conferimenti

1. Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) soci cooperatori ordinari e speciali;
b) soci finanziatori.
2. Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

TITOLO QUARTO
SOCI COOPERATORI

Art. 8 Definizione

1. I soci cooperatori:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionale ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.
2. Il rapporto tra società e soci cooperatori è disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico, i soci cooperatori, all'atto dell'ammissione o successivamente, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale, nelle diverse tipologie previste dalla legge, secondo quanto previsto dal Regolamento apposito. Essi sono tenuti, ognuno per le proprie specifiche capacità e competenze, a svolgere ogni attività necessaria od anche solo opportuna al raggiungimento dello scopo sociale.
4. Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 9 Requisiti

1. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito indicati, salvo quanto specificamente previsto per i soci speciali:
a) che abbiano la capacità di agire;
b) che abbiano maturato una adeguata capacità

professionale nei settori di attività che costituiscono l'oggetto della Cooperativa, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
c) che abbiano prestato attività di lavoro per la cooperativa, per società da essa controllate o partecipate per almeno 2 anni, e abbiano aderito a percorsi di formazione e/o coinvolgimento in materia di mutualità e partecipazione al governo dell'impresa organizzati dalla cooperativa, secondo le modalità previste da un apposito Regolamento
d) che siano in possesso dei requisiti di onorabilità;
e) che non esercitino in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa, tenuto conto del mercato in cui operano e delle dimensioni imprenditoriali. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione nell'esaminare la richiesta di ammissione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i proponenti nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
2. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.
3. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Art. 10 Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
c) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge;
d) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 Ammissione

1. Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti soggettivi nel rispetto di un apposito Regolamento e l'inesistenza delle cause di

incompatibilità, delibera sulla domanda.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e verrà annotata nel libro dei soci al momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 Diritti e doveri

1. Competono ai soci cooperatori tutti i diritti a favore di essi costituiti dalla legge e dallo Statuto.
L'accesso ai documenti e libri sociali è regolato dalla legge. La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.
2. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche, la Cooperativa riconosce ai soci - stabilendone le modalità ed i tempi di attuazione - il diritto:
a) di ottenere informazioni, anche mediante accesso al sito web, relativamente ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa;
b) di ottenere la istituzione di strumenti anche informatici, attraverso i quali consentire l'accesso alle informazioni di cui al punto 1) che precede, e la comunicazione con la Cooperativa in termini propositivi o critici, ovvero di utilizzare l'eventuale giornale aziendale al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima;
c) di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa, nelle forme che saranno predisposte dalla Cooperativa medesima;
d) di partecipare a iniziative e percorsi di formazione istituiti dalla Cooperativa per promuovere il miglioramento e la valorizzazione delle capacità di ciascun socio.
3. I soci cooperatori hanno l'obbligo di:

a) provvedere al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità deliberate dall'organo amministrativo;
b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;
c) non esercitare, direttamente od indirettamente, anche a mezzo di società di persone o capitali, attività incompatibili, in contrasto od in concorrenza con gli interessi e lo scopo della Società;
d) tenere un comportamento moralmente e professionalmente corretto nei confronti della Società;
e) concorrere alla realizzazione di strumenti e modelli di governo finalizzati alla piena partecipazione dei soci alla vita sociale della Cooperativa;
f) contribuire al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il consolidamento e lo sviluppo della Società, anche attraverso la partecipazione attiva alla vita della Cooperativa;
g) mettere a disposizione della Cooperativa, per consentirne la formazione e valorizzazione, le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro, ferme restando gli obiettivi e le esigenze della Cooperativa.
4. E' fatto divieto ai soci cooperatori di essere contemporaneamente soci di altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Art. 13 Quote

1. I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote.
2. Le quote sono sempre nominative. Esse non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 14 Soci Speciali

1. Qualora risulti dalla domanda di ammissione, i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale, nel numero massimo ammesso dalla legge, in ragione dell’interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento in azienda. Possono essere

ammessi alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o ampliare la loro formazione, anche sociale e abbiano prestato attività di lavoro per la cooperativa per almeno sei mesi.
2.La delibera del Consiglio di Amministrazione di ammissione, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di ammissione a socio speciale, deve stabilire la durata del periodo di formazione, i criteri e le modalità attraverso i quali si sviluppa la formazione, il valore della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la misura massima del ristorno assegnabile ai soci speciali.
3.I soci speciali hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee, con diritto di voto limitato al solo bilancio di esercizio e non possono essere eletti né alle cariche sociali, né essere membri della Commissione elettorale. I soci speciali non possono rappresentare in assemblea altri soci, né possono essere computati ai fini dei diritti di accesso di cui all'art. 2545 bis del codice civile.
4.Si applicano ai soci speciali le previsioni di cui al presente Titolo Quarto e al successivo Titolo Quinto, salvo quanto diversamente regolato nel presente articolo e nel Regolamento di ammissione a socio speciale.
5. Al termine del periodo di formazione, il socio speciale, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, è ammesso a godere dei pieni diritti e assumere i doveri che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che abbia rispettato i doveri inerenti la formazione e abbia raggiunto i risultati prefissati, in conformità al vigente Regolamento per l'ammissione di soci speciali. In caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio speciale ai sensi del successivo art 18.1 lett. j).

TITOLO QUINTO
IL RAPPORTO SOCIALE DEL SOCIO COOPERATORE
Art. 15 Conservazione del rapporto sociale

1. Hanno diritto a conservare la qualità di socio coloro i quali vengano incaricati dalla Società di prestare la loro attività lavorativa presso società collegate o controllate, ovvero presso enti ed associazioni in genere ai quali la Società medesima partecipi al fine di perseguire il proprio scopo mutualistico.
La qualità di socio viene conservata anche da coloro i quali vengano collocati in aspettativa, a condizione

che in tale periodo non intervenga l'estinzione del rapporto sociale per qualsiasi causa.

Art. 16 Cause di estinzione del rapporto sociale

1. La qualità di socio cooperatore si perde per:
a) recesso
b) esclusione
c) morte.

Art. 17 Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.
3. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
5. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 18 Esclusione

1. L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio cooperatore che:
a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
b) senza giustificato motivo e dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
c) arrechi danno o anche solo pregiudizio alla Società, ovvero fomenti in seno ad essa dissidi e disordini;
d) non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
f) che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo

soggettivo o giustificato motivo oggettivo, salva in quest'ultimo caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione, ovvero il cui ulteriore rapporto autonomo o di altra natura sia comunque cessato o disdettato per qualsiasi altro motivo;
h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 9 e 12 senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;
i) non sia intervenuto per tre volte consecutive alle assemblee senza aver fornito valide giustificazioni;
j) quale socio speciale, non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione e/o non abbia raggiunto i risultati prefissati.

Art. 19 Deliberazioni relative a recesso e esclusione

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne costituiscono l'oggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante raccomandata a mano, o con altre modalità che ne garantiscano la certezza della ricezione.
2. Alle deliberazioni di recesso ed esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.
3. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 57 del presente Statuto e, successivamente, in caso di mancata conciliazione, alla competenza del Foro della sede della Società, secondo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 58.

Art. 20 Liquidazione della quota sociale

1. I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte ed eventualmente attribuite per rivalutazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, o a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo, a seguito di domanda presentata dall'avente titolo al Consiglio

di Amministrazione, sulla base del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, sarà effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.
3. Il rimborso della parte di quota attribuita a titolo di ristorno può essere corrisposto in più rate, in un massimo di cinque anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535, c.c. ultimo comma.

Art. 21 Rimborso in caso di morte

1. Gli eredi del socio cooperatore non subentrano nel rapporto sociale.
2. In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso delle somme versate per liberare la quota sottoscritta ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e di ristorno, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, si matura entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 22 Termine per la richiesta di rimborso

1. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota sociale entro e non oltre cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
2. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta rimborso della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.
3. La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO SESTO
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 23 Regolamento in materia di ulteriore rapporto di lavoro

1. La tipologia e l'ulteriore rapporto instaurato con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.
2. Tale regolamento stabilisce inoltre:

a) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci;
b) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali, nel rispetto dello scopo mutualistico di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Statuto, l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
c) le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
d) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

TITOLO SETTIMO
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 24 Norme applicabili

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo Quarto del presente Statuto, la Cooperativa può:
a. ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ammettere soci sovventori, ai quali può essere attribuito sino ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2526 c.c.;
b. emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
c. emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c., determinandone contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione;
d) emettere obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ai sensi dell'art. 2410 e seguenti c.c..

2. Sono pertanto Soci Finanziatori, ai sensi del presente Statuto, i Soci Sovventori di cui al comma 1 punto a., gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa di cui al comma 1 punto b., i soggetti possessori degli Strumenti Finanziari di cui al comma 1 punto c, questi ultimi qualora ciò sia previsto nella relativa Delibera dell'Assemblea straordinaria e nel relativo Regolamento di Emissione.

Art. 25 Imputazione a capitale sociale

1. I conferimenti dei Soci Finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della

Cooperativa.
2. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei Soci Sovventori.
3. I conferimenti dei Soci Finanziatori, degli Obbligazionisti e di altri titolari di strumenti finanziari possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili o al portatore o da strumenti finanziari, di valore non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento.
4. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai Soci Finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 Soci Sovventori

1. L'emissione delle azioni destinate ai Soci Sovventori deve essere disciplinata da apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) le modalità di sottoscrizione e versamento;
c) il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento;
e) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2441 e 2524 c.c., nonché in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c.;
f) le modalità di attribuzione del diritto di voto attivo e passivo;
g) le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
h) i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
2. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso alla totalità dei Soci Sovventori non può essere attribuito oltre un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee, e comunque nei limiti di cui all'art. 2526 c.c., e ciascun socio sovventore può esprimere non più di cinque voti. Qualora, per qualunque motivo, nel corso di una votazione, si superi tale limite, i voti dei Soci Sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

3. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

4. La deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci comprende l'emanazione del Regolamento di Emissione che riassume e disciplina i rapporti tra i Soci Sovventori e la Cooperativa, ivi incluso le modalità per l'esercizio del voto e del diritto di recesso.

5. Le azioni dei Soci Sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea.

6. La remunerazione delle azioni offerte in sottoscrizione ai Soci Cooperatori, in qualità di Soci Sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

7. La deliberazione di emissione può stabilire in favore dei titoli sottoscritti dai Soci Sovventori che non siano soci cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci Sovventori medesimi e patrimonio netto.

8. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale dei titoli dei Soci Sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci Cooperatori.

9. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di Socio Sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci Cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di

riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo, fermi restando il limiti ed i divieti di cui all'art. 2514 comma 1, lettere b) e c).
10. Possono essere soci sovventori persone fisiche e giuridiche.
11. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 27 Azionisti di Partecipazione Cooperativa

1. Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
2. La disciplina degli azionisti di partecipazione cooperativa è dettata dalla legge, tuttavia l'Assemblea straordinaria, nella delibera di emissione, dovrà espressamente indicare:
a) l'adozione di specifiche procedure di programmazione pluriennale di cui al comma 1;
b) la durata dei programmi;
c) l'ammontare complessivo delle azioni emesse;
d) le modalità di sottoscrizione e versamento;
e) il prezzo di emissione delle azioni, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto;
f) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514;
g) la misura di partecipazione agli utili della società ed eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
h) i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
3. La deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci comprende l'emanazione del Regolamento di Emissione che riassume e disciplina i rapporti tra gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa e la Cooperativa, ivi incluso le modalità per l'esercizio del diritto di trasferibilità e di recesso.
4. Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono

essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.
5. Le Azioni di Partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
6. Le Azioni di Partecipazione Cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di quattro punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.
7. A favore delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
8. La remunerazione delle azioni offerte in sottoscrizione ai soci cooperatori, in qualità di Azionisti di Partecipazione Cooperativa, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..
9 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
10. In caso di scioglimento della Cooperativa, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. 12. L'assemblea speciale degli Azionisti di Partecipazione Cooperativa determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
11. Il rappresentante comune degli Azionisti di Partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.
12. Possono essere azionisti di partecipazione cooperativa persone fisiche e giuridiche.
13. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli

ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 28 Strumenti finanziari e di debito di cui all'art. 2526 c.c.

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art.2526 c.c., secondo la disciplina delle società per azioni; ai sottoscrittori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento. La deliberazione dell'Assemblea straordinaria specifica espressamente se la titolarità degli strumenti finanziari emessi conferisca la qualifica di Socio Finanziatore.

2.Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il titolare dello strumento finanziario che intenda trasferirlo deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il titolare dello strumento finanziario sarà libero di vendere al proposto acquirente.

3. Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il titolare di strumenti finanziari di cui al presente articolo, non può trasferire i titoli ai soci cooperatori.

4. La deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci comprende l'emanazione del Regolamento di Emissione che riassume e disciplina i rapporti tra gli i Titolari di Strumenti Finanziari e la Cooperativa, ivi incluso le modalità per l'esercizio del diritto di trasferibilità e di recesso.

5. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

6. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.civ., il diritto di recesso spetta ai titolari degli strumenti finanziari di cui al presente articolo quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci, quando essi rivestono la qualità di soci finanziatori ai sensi dell'art.24 del presente statuto, o quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dello strumento finanziario quando non

rivestano tale qualità. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
7. La deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci stabilisce l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sugli strumenti emessi, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514.
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione degli strumenti finanziari e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse.
A ciascun titolare di strumenti finanziari di cui al presente articolo cui la delibera riconosca la qualifica di Socio Finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.
I voti complessivamente attribuiti ai titolari di strumenti finanziari di cui al presente articolo, cui la delibera riconosca la qualifica di Socio Finanziatore, unitamente a quelli dei Soci Sovventori, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci Finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
8. Gli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono privilegiati nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di quattro punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.
La delibera di emissione può stabilire in favore dei titolari di strumenti finanziari di cui al presente articolo, che non siano soci cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soggetti medesimi e

patrimonio netto.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale degli strumenti finanziari di cui al presente articolo, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
10. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo, fermi restando il limiti ed i divieti di cui all'art. 2514 comma 1, lettere b) e c).

Art. 29 Obbligazioni e altri strumenti finanzari e di debito senza diritti di voto in Assemblea

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ, nonché strumenti finanziari, anche di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2346 comma 6 , cod. civ.
2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
3. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 27 in materia di Assemblea degli Azionisti di partecipazione cooperativa, per quanto compatibile.

Art. 30 Diritti amministrativi

Salvo quanto previsto dalle delibere di emissione e dai relativi regolamenti, ai Soci finanziatori cui è stato conferito diritto di voto, può essere riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.
La deliberazione dell'assemblea di emissione delle

azioni destinate ai soci finanziatori, con esclusione di quelle relative all'emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.
Ai Soci Cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
.

TITOLO OTTAVO
ORGANI SOCIALI
Art. 31 Organi sociali

1. Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Comitato Esecutivo, qualora costituito;
e) il Collegio sindacale.

TITOLO NONO
ASSEMBLEE
Art. 32 Assemblee ordinarie e straordinarie

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. Ad esse partecipano, di diritto, tutti i soci cooperatori e, qualora sia previsto dalla delibera di emissione, i soci sovventori.

Art. 33 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e, nei limiti in cui la medesima Assemblea lo ritenga opportuno, il bilancio preventivo;
b) procede alla nomina degli amministratori ed alla loro eventuale revoca;
c) procede alla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
d) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, nonché dei compensi da corrispondere ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
e) determina un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, restando inteso che sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2389 c.c., a fissare, entro il predetto limite, le remunerazioni di questi ultimi.
f) approva, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, tutti i regolamenti per la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ad integrazione e

specificazione del presente Statuto;
g) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
h) delibera, all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi, coerentemente con lo scopo aziendale di cui all'art. 5 comma 1 dello Statuto;
i) delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
j) definisce uno o più regolamenti interni sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui relativi criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici, da approvarsi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
k) approva il regolamento interno sulla nomina e sul funzionamento della Commissione elettorale;
l) delibera sulla misura minima della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci cooperatori;
m) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 56 dello Statuto;
n) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge;
2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, e possibilmente entro il mese di dicembre per l'eventuale approvazione del bilancio preventivo.
3. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 34 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
a) sulle modifiche dell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto costituisce parte integrante;
b) sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
c) sulla emissione di azioni destinate ai soci finanziatori, ivi incluse le azioni di sovvenzione, di

azioni di partecipazione cooperativa nonché degli strumenti finanziari e di debito ai sensi delle previsioni del Titolo VII del presente Statuto;
d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 35 Convocazione delle Assemblee

1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, presso la Sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
2. L'avviso dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro:
a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza;
b) pubblicazione su almeno uno dei seguenti quotidiani almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza:
IlSole24ore, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino;
c) avviso inviato ai soci con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
In maniera integrativa rispetto a tali forme di pubblicità, la Cooperativa potrà, entro gli stessi termini, pubblicare l'avviso di convocazione sul giornale di maggior diffusione nella provincia ove ha sede, sul proprio sito internet ove l'abbia formato e dare avviso nelle bacheche aziendali.
3. Qualora siano emessi azioni di partecipazione cooperativa e altri strumenti finanziari privi di diritto di voto e sia necessario acquisire il parere di detta categoria di soggetti in ordine a taluni argomenti, ovvero in ordine allo stato di attuazione dei programmi, l'assemblea speciale di tali soggetti dovrà necessariamente precedere l'Assemblea della Società.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
5. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e

dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
6. La Cooperativa, nelle forme e con le modalità che saranno individuate, tenderà a promuovere la migliore e più informata partecipazione all'Assemblea da parte dei soci cooperatori.

Art. 36 Diritto di voto

1. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
2. A ciascun socio finanziatore potrà essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a quanto stabilito dalla delibera di emissione dei titoli. In ogni caso i voti attribuiti ai soci finanziatori non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Art. 37 Rappresentanza nell'Assemblea

1. Ogni socio cooperatore può farsi rappresentare nelle Assemblee, mediante delega scritta, da un altro socio che abbia diritto al voto e che non rivesta la carica di amministratore o di sindaco, accompagnata da documento che permetta l'identificazione certa del delegante, ad esempio da documento di identità
2. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci cooperatori.
3. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
4. I rappresentanti della Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce potranno essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea.

Art. 38 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

1. Fermo quanto previsto dall'art. 36 co.2, l'Assemblea ordinaria:
- in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati per delega;
- in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti,

personalmente o per delega, aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati per delega.
- le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove sono presenti di persona il Presidente ed il segretario dell'Assemblea.

Art. 39 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

1. Fermo quanto previsto dall'art. 36 co.2, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci, e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che per lo scioglimento e la liquidazione della società per la quale saranno necessari la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 dei voti presenti e rappresentati.
2. Le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove sono presenti di persona il Presidente ed il segretario dell'Assemblea.

Art. 40 Modalità di voto

1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salva la facoltà di stabilire una diversa modalità mediante regolamento o deliberazione assembleare. Potranno essere adottate anche modalità di voto mediante sistema elettronico, che dovrà comunque consentire di identificare la volontà di ogni singolo socio e di mantenerne la documentazione.

Art. 41 Presidenza delle Assemblee

1. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.
2. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due o più scrutatori.
3. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare:
- la data dell'Assemblea;
- l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO DECIMO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 42 Amministrazione della società

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile di consiglieri, che va da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.
2. Possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. Almeno due degli amministratori della società devono essere "indipendenti", intendendosi tali coloro che – dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio - possano portare esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità anche a tutela del patrimonio intergenerazionale. I requisiti di indipendenza possono essere ulteriormente specificati dal Regolamento di cui al successivo comma 6, anche in relazione alle funzioni assegnate.
I Regolamenti di emissione di azioni di socio finanziatore o di strumenti finanziari potranno prevedere le eventuali riserve di nomina destinate ai Soci Finanziatori o ai portatori di Strumenti finanziari, nel limite massimo di un terzo, secondo

quanto previsto dall'art. 2542 co.4 cod.civ.
3. Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere alla loro nomina.
4. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per più di cinque mandati. 5. In ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione è disciplinata da un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che stabilisce le modalità di elezione e di selezione delle candidature in base a requisiti che possono meglio specificare quelli statutari, di presentazione delle liste e le regole di funzionamento della Commissione elettorale.
7. Nel caso cessino per qualsiasi causa la funzione uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, tenendo conto delle categorie di soci che avevano espresso gli amministratori cessati o la eventuale loro qualifica di amministratori indipendenti.

Art. 43 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Organismi delegati

1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dotato delle attribuzioni e dei poteri di cui all'art. 47 successivo ed un Vice Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifici Comitati, determinandone la composizione e le funzioni. E' possibile la costituzione di un Comitato controllo rischi ed operazioni con parti correlate e di un Comitato nomine e remunerazione, relativamente ai quali il Consiglio di Amministrazione determina la composizione e le specifiche funzioni..
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandone il contenuto nella propria deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.
4. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, co. 4, c.c., e i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
5. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società; riferiranno altresì con la medesima periodicità sulla costituzione e/o partecipazione a società controllate e/o collegate e sul loro andamento, onde tenere l'organo collegiale specificamente informato sull'andamento del gruppo societario e sulle operazioni di maggior rilevanza.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., i soci cooperatori nominati amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto. In base a tale presupposto, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La eventuale assunzione di incarichi in mancanza di tale autorizzazione comporta la decadenza dall'ufficio.
7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e le competenze.

Art. 44 Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno due consiglieri.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica anche certificata, all'indirizzo preventivamente comunicato da ciascun amministratore, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede sociale, possono tuttavia tenersi ovunque purché non al di fuori del territorio dello Stato Italiano.
4. Le adunanze potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito verbale redatto da un segretario, scelto anche tra estranei al Consiglio medesimo.

Art. 45 Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, sono validamente costituite quando vi intervenga la

maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 46 Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta. Esso ha la facoltà di compiere ogni e qualsiasi attività necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione degli atti riservati dalla legge all'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati,defnisce e/ovaluta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della Società, in relazione alla sua natura e dimensione e il generale andamento della gestione, ed anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale ex art. 2086 Cod. Civ.; quando elaborati esamina i piani strategici industriali e finanziari della società; predispone ed adotta un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi d.lgs. 231/2001, nominando un idoneo Organismo di Vigilanza, che svolgerà, ferme le attribuzioni che gli sono assegnate dalla legge, le proprie funzioni di controllo, riferendone al Consiglio di Amministrazione e scambiandosi informazioni con il Collegio sindacale. Cura altresì che le società controllate e/o collegate siano dotate di analoghi presidi, mediante l'istituzione di specifici Modelli ed Organismi di Vigilanza, assicurando che la circolazione delle informazioni tra essi garantisca un controllo efficace su tutto il gruppo societario, ove necessario si attiva senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
2. Ferma la generalità dei poteri di gestione ad esso attribuiti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di Amministrazione ha il potere di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
c) predisporre i programmi annuali e pluriennali della Società;
d) deliberare circa l'ammissione ed esclusione dei soci;
e) decidere la stipula di tutti gli atti e contratti di qualsiasi genere, tipo e natura inerenti all'attività

della Società; ad esempio vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quelle di acconsentire iscrizioni, cancellazioni, e rinunzie alle ipoteche legali, esonerare i conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca o di natura finanziaria, compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie richieste, anche di natura ipotecaria; emettere, accettare, cedere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

f) deliberare e concedere garanzie, avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'accesso al credito agli enti cui la Società aderisce, partecipa o è socia, nonché a favore di altre cooperative, anche per obblighi di fare;

g) deliberare l'adesione della Società ad organismi, enti, associazioni e fondi che si propongono iniziative di carattere mutualistico e cooperativo;

h) nominare eventuali commissioni per il miglior funzionamento della Società;

i) assumere e licenziare dirigenti, fissandone le retribuzioni;

l) nominare direttori tecnici, responsabili di area, di divisione, di settore, di servizio, di zona ed, eventualmente, i titolari di altre unità organizzative, fissandone poteri, funzioni, compiti e le retribuzioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione presidia il perseguimento dello scopo mutualistico della società, assicurando che esso avvenga nella tutela dell'interesse del socio e senza pregiudizio della continuità aziendale e mutualistica, come previsto dall'art. 5 comma 1 dello Statuto; in relazione a ciò, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio relaziona ai soci sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico stesso, improntando tale relazione a criteri di trasparenza ed informazione e documenta in tale relazione la sussistenza del requisito della prevalenza.

5. La relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2545 o la nota integrativa deve indicare in ogni caso:

1. le modalità dello scambio mutualistico e i relativi vantaggi, anche in relazione alle attività svolte

attraverso società di scopo costituite o partecipate;
2. le motivazioni delle determinazioni assunte dall'organo di amministrazione in materia di ristorno;
3. le motivazioni delle determinazioni in materia di partecipazione dei soci al capitale sociale e al patrimonio della società;
4. l'andamento del prestito sociale in relazione allo stato economico e patrimoniale della cooperativa;
5. l'andamento e la sussistenza delle riserve indivisibili, con particolare riguardo all'eventuale impiego delle stesse ai sensi dell'articolo 2545-ter, anche ai fini della devoluzione ai Fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59.
6. Il Consiglio riferisce periodicamente all'Assemblea in particolare sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società; sulla costituzione e/o partecipazione a società controllate e/o collegate e sul loro andamento.
7. Il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'Assemblea eventuali piani di crisi ai sensi dell'art. 33 lett. h) dello Statuto.

TITOLO UNDICESIMO

RAPPRESENTANZA

Art. 47 Rappresentanza della società

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha compiti di convocazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e cura che gli amministratori non esecutivi ricevano adeguate informazioni sui punti da trattare nell'ordine del giorno.
2. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, anche stragiudiziali, riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque stato e grado di giurisdizione.
3. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società, o a terzi.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.
5. Ove nominato, il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Società, limitatamente all'ambito delle funzioni allo stesso attribuite.

TITOLO DODICESIMO

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 48 Nomina e composizione del Collegio Sindacale

1. L'Assemblea dei soci procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, e del Presidente del Collegio medesimo, muniti dei requisiti di legge.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili, per non più di cinque mandati consecutivi. Il loro emolumento per il triennio è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 49 Competenze del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge ed in particolare ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale, in stretta correlazione e coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, ma ciascuno ovviamente nell'ambito delle proprie rispettive e distinte competenze ed attribuzioni, in particolare vigila sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il Collegio Sindacale deve altresì vigilare sul rispetto delle modalità e condizioni del prestito sociale quali sono determinate dal Regolamento del prestito sociale, delle Linee Guida emanate da Legacoop, delle deliberazioni del CICR, delle istruzioni vincolanti della Banca di Italia e, in generale, delle leggi vigenti in materia.
2. Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo, se nominato, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
3. I sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.
4. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.
5. I sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. La relazione dell'organo di controllo di cui all'articolo 2545 deve indicare in ogni caso:

a) l'andamento e la sussistenza delle riserve indivisibili, con particolare riguardo all'eventuale impiego delle stesse ai sensi dell'articolo 2545-ter, anche ai fini della devoluzione ai Fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59;
b) l'andamento del prestito sociale in relazione allo stato economico e patrimoniale della cooperativa;
c) l'esposizione di dati di bilancio che rappresentino fondati indizi di crisi e le informazioni sugli indicatori di bilancio necessari ai fini della verifica della continuità aziendale
In assenza di organo di controllo, le indicazioni di cui al precedente comma sono affidate all'organo amministrativo.

Art. 50 Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina il compenso spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
4. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 3° comma, c.c., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale.

TITOLO TREDICESIMO
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 51 Acquisto e rimborso di azioni proprie

1. Gli amministratori, in presenza dei presupposti di legge, potranno acquistare e/o rimborsare azioni emesse a favore dei soci finanziatori, sovventori e di partecipazione cooperativa della Società.
2. Il diritto di voto relativo ad azioni proprie acquistate è sospeso.

Art. 52 Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, costituito da:
- un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- eventuali azioni di sovvenzione;
- eventuali azioni di partecipazione cooperativa;
- eventuali altre azioni;
b) dalla riserva legale, costituita a norma di legge e di Statuto;
c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dal fondo acquisizione azioni proprie;
e) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;
f) da qualunque altra liberalità che dovesse pervenire alla Società.
2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.
3. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i socidurante la vita della Società, né all'atto del suo scioglimento, fatte salve le eventuali riserve divisibili destiante a Soci Finanziatori che sono siano soci cooperatori, ai senti del Titolo VII del presente statuto.

TITOLO QUATTORDICESIMO
BILANCIO - UTILI - RISTORNO

Art. 53 Termini e durata dell'esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art. 54 Bilancio

1. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.
2. Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c..

Art. 55 Destinazione degli utili

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 56 eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e sulla distribuzione degli utili, destinandoli:
a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale

sottoscritto e versato dai soci cooperatori e finanziatori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 55;
e) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato;
f) ad eventuale dividendo ai Soci Finanziatori, nei limiti e con le modalità stabilite rispettivamente dagli artt. 4, e dal Titolo VII del presente Statuto;
g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 52, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.
2. L'Assemblea può sempre deliberare che il dividendo di cui alla lettera e) venga destinato ad aumento delle quote sociali sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti.
3. L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

Art. 56 Ristorni

1. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento dell'ulteriore rapporto di lavoro, approvato dall'Assemblea e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Statuto.
2. ll ristorno potrà essere attribuito:
a) mediante corresponsione a titolo di integrazione delle retribuzioni spettanti ai soci cooperatori;
b) mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'art. 2525 c.c.;
c) mediante emissione dei titoli degli articoli 4 e 5 della legge n. 59/92.

TITOLO QUINDICESIMO

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 57 Controversie

1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra la società e ciascuno socio ovvero tra i soci medesimi in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.
2. Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.
3. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.
4. Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.
5. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla competenza del Foro della sede della Società.

Art. 58 Foro competente

1. La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla competenza in via esclusiva del Foro della sede della Società, la decisione di ogni controversia che dovesse comunque sorgere tra la società e i soci, nonché tra i soci fra di loro, in materia di recesso ed esclusione nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali - sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione

attinente, a qualunque titolo, ai rapporti e all'attività sociale.

TITOLO SEDICESIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento o per la sopravvenuta impossibilita di conseguimento dell'oggetto sociale;
c) per l'assoluta inerzia dell'Assemblea o per l'impossibilità di funzionamento;
d) per volontà dell'Assemblea straordinaria;
e) per la perdita del capitale sociale;
f) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
3. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, delle eventuali attribuzioni per rivalutazione ai sensi dell'art.7 della L. 59/92 o a titolo di ristorno, nonché le azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Art. 60 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti attuativi adottati, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to
Paolo Barbieri
Angela Scudiero (Notaio) sigillo